

REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DA
ESPLETARSI AI SENSI DELL'ART. 7 - 6° CO. DEL D. L.VO 30.03.01**

N. 165

E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

In data presso la sede dell'Azienda Unità
Locale Socio Sanitaria n.10 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito più
brevemente A.U.L.S.S. n. 10) con sede in San Donà di Piave (VE), a
seguito della deliberazione n. 427 del 09.06.2016

T R A

l' A.U.L.S.S. n. 10 - Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277)
rappresentata dal Direttore Generale BRAMEZZA dott. Carlo, nato a
Treviso il 04.05.1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi
n. 5 a S. Donà di Piave

E

la dott.ssa MANFRIN Monica nata ad il ed ivi residente in via
..... n...- C.F.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. L'attività disciplinata dal presente contratto è effettuata ai sensi de gli
artt. 2222 e 2230 del Codice Civile e dall'art. 7 - 6° comma, del D. L.vo
30.03.01 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La dott.ssa Manfrin, si impegna ad effettuare una collaborazione professionale in qualità di esperto per le attività operative del servizio informazione e comunicazione del Programma Mattone Internazionale Salute ProMis.

Le sedi di espletamento dell'attività sono S. Donà di Piave, Venezia e Roma.

Il presente contratto decorre dalla data di odierna sottoscrizione e fino al 30 aprile 2017 fatta salva l'eventuale determinazione di una nuova data di scadenza del Programma Mattone Internazionale Salute ProMis.

La dott.ssa Manfrin svolge la propria attività professionale in autonomia secondo il programma di attività e secondo gli indirizzi del responsabile del progetto a cui afferisce. Il responsabile verifica la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati al collaboratore. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dalla dott.ssa Manfrin risultino non conformi a quanto richiesto o siano solo parzialmente soddisfacenti, il responsabile del progetto può chiedere al collaboratore di integrare i risultati. Nei casi più gravi di inadempienza l' A.U.L.S.S. n.10 potrà procedere alla risoluzione del contratto.

3. Il compenso per l'incarico in questione viene stabilito in € 15.000,00= (quindicimila/00) annui lordi (e ciò per le quote direttamente a carico dello stesso collaboratore in relazione agli oneri di tipo fiscale, previdenziale, assistenziale); saranno altresì rimborsate le spese di viaggio sostenute in relazione a missioni svolte per l'espletamento di attività proprie del programma e saranno finanziate con risorse del programma medesimo.

La corresponsione in rate del compenso previsto, in seguito a presentazione di nota di liquidazione vistata dal responsabile di cui all'art.2, sarà effettuata con cadenza mensile posticipata.

La dott.ssa Manfrin dichiara che l'attività oggetto del presente contratto, in quanto fattispecie riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa, viene fiscalmente assimilata a quella di lavoro dipendente così come previsto dall'art.34 della L. n.342/00.

La dott.ssa Manfrin dichiara altresì che l'attività in questione è da considerarsi esclusa I.V.A. ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 633/72.

4. Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R..

Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata una penale dell'importo pari a 1/12 dell'intera somma prevista quale compenso per ogni mese di preavviso, salva la facoltà dell'Azienda di rinunciare su indicazione del responsabile del progetto a cui il professionista afferisce.

5. Il collaboratore dovrà osservare le norme, estese alla presente tipologia di rapporto, previste dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato dall' A.U.L.S.S. n. 10, con propria deliberazione n. 53 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni. Una copia dello stesso, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, viene consegnata al collaboratore e da questo sottoscritta per accettazione.

La violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice potrà comportare

la risoluzione del rapporto contrattuale.

6. Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

7. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

8. La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

9. Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

10. La dott.ssa Manfrin prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE -

- Dott.ssa Monica MANFRIN - _____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 10

- Dott. Carlo BRAMEZZA - _____